SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 260**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 novembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 314.

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 315.

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 316

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

90G0336 - 90G0337 - 90G0339

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 12

MINISTERO DELLE FINANZE

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i comuni di Cabras (zona censuaria prima), Ghilarza (zona censuaria prima) e Mogoro della provincia di Oristano.

90A4105

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 ottobre 1990.

Finanziamento del quarto trimestre 1990 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418, con il quale sono state trasferite alla conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale, di cui alla citata legge n. 833/1978, in ordine agli aspetti istituzionali e ordinamentali inerenti alla gestione del Servizio sanitario nazionale, comprese la ripartizione del Fondo sanitario e la politica del personale;

Tenuto conto che la predetta conferenza Stato-regioni, in data 6 marzo 1990, ha espresso parere favorevole sulla proposta del Ministero della sanità di ripartizione, fra le regioni e province autonome, del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per il 1990;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto che il CIPE con delibera del 15 marzo 1990 ha determinato in L. 59.788.000.000.000 la quota annua 1990 da assegnare in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 14.947.000.000.000;

Visto che il CIPE con la stessa delibera del 15 marzo 1990, ha determinato in L. 110.000.000.000 la quota annua 1990 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 27.500.000.000;

Visti i propri decreti numeri 118463 del 20 marzo, 128965 del 26 aprile e 155243 del 16 luglio 1990, registrati alla Corte dei conti, con i quali è stato erogato per le necessità finanziarie del primo, secondo e terzo trimestre 1990 l'importo complessivo di L. 44.841.000.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello complessivo di L. 82.500.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/1978, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/1978, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del secondo trimestre 1990 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto necessario provvedere all'assegnazione ed all'erogazione, per il quarto trimestre 1990, della somma complessiva di L. 14.947.000.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di L. 27.500.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1990, che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata per il quarto trimestre 1990, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 14.947.000.000.000 ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	1.174.518.500.000
Regione Valle d'Aosta	»	22.530.250.000
Regione Lombardia	»	2.344.946.250.000
Prov. autonoma di Bolzano	»	90.810.750.000
Prov. autonoma di Trento	»	97.970.250.000
Regione Veneto	»	1.168.656.250.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	326.061.750.000
Regione Liguria	»	523.737.750.000
Regione Emilia-Romagna	»	1.143.304.250.000
Regione Toscana	»	995.813.500.000
Regione Umbria	»	230.890.250.000
Regione Marche	»	386.208.250.000
Regione Lazio	»	1.445.680.750.000
Regione Abruzzo	»	330.146.000.000
Regione Molise	»	90.063.750.000
Regione Campania	»	1.401.003.000.000
Regione Puglia	»	993.087.000.000
Regione Basilicata	»	146.169.250.000
Regione Calabria	»	505.945.000.000
Regione Sicilia	»	1.143.111.750.000
Regione Sardegna	»	386.345.500.000
Totale	L.	14.947.000.000.000

È assegnato, inoltre, in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 27.500.000.000 per le necessità finanziarie del quarto trimestre 1990.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1990, per l'importo complessivo di L. 14.974.500.000.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di L. 14.947.000.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dal precedente art. 1.

È autorizzato, inoltre, il versamento di lire 27.500.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 14.974.500.000.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1990
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 234

90A4722

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle sedute del 20 maggio 1989 e 18 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 55 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti articoli, relativi al riordinamento del corso di laurea in scienze biologiche, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE.

Art. 56. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero di esami che lo studente deve superare è di ventisette. Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio. I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di quarantacinque ore. Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

Triennio propedeutico:

1) istituzioni di matematiche;

2) metodi matematici e statistici (*a*);

3) fisica;

4) laboratorio di fisica (*b*);

5) chimica generale ed inorganica;

6) chimica organica;

7) chimica fisica;

8) laboratorio di chimica (*c*);

9) citologia ed istologia (*d*);

10) chimica biologica;

11) fisiologia generale;

12) genetica;

13) zoologia;

14) anatomia comparata (*e*);

15) botanica;

16) fisiologia vegetale;

17) microbiologia generale;

18) ecologia;

19) biologia molecolare;

20) biologia dello sviluppo.

Tutti gli studenti sono tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti. Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate coi numeri dal 9 al 20), nonché da altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun anno lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura del coordinatore e di almeno altri due docenti.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, fisica, chimica organica e citologia ed istologia sono propedeutici agli esami di secondo anno e successivi. L'esame di chimica generale ed inorganica è propedeutico a quello di chimica organica e a laboratorio di chimica. L'esame di botanica è propedeutico a fisiologia vegetale. Gli esami di botanica, zoologia, anatomia comparata sono propedeutici all'esame di ecologia. L'esame di chimica biologica è propedeutico agli esami di biologia molecolare, genetica e fisiologia generale. Gli esami di zoologia e anatomia comparata sono propedeutici a fisiologia generale. L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è subordinata al superamento degli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Al momento dell'iscrizione al biennio di applicazione gli studenti devono presentare un piano di studi completo indicando l'indirizzo prescelto e i corsi non obbligatori che intendono seguire. Tali corsi, di norma, dovranno essere scelti tra quelli giudicati dal C.C.L. come pertinenti all'indirizzo in oggetto.

Biennio di applicazione.

Ogni indirizzo comprende sette corsi per un totale di cinquecento ore.

Gli indirizzi e le relative discipline caratterizzanti sono:

A) Indirizzo morfologico funzionale:

antropologia (facoltativa);
botanica II;
fisiologia generale II;
zoologia II.

B) Indirizzo biologico ecologico:

botanica II;
ecologia applicata;
igiene;
zoologia II.

C) Indirizzo biomolecolare:

biologia molecolare II;
chimica biologica II;
metodologia biochimica;
genetica II.

D) Indirizzo fisiopatologico:

anatomia umana;
farmacologia;
fisiologia generale II;
igiene;
patologia generale.

(*a*) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicati alla biologia.
(*b*) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
(*c*) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.
(*d*) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.
(*e*) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale.

A tal fine è obbligatoria la frequenza per non meno di dodici mesi presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito ventisette corsi per un totale di 2.100 ore e superato i relativi esami secondo quanto previsto dal presente statuto, ed avere inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese. Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Segue l'elenco dei corsi non obbligatori:

1) algologia;
2) analisi biochimico-cliniche;
3) anatomia vegetale;
4) antropometria;
5) batteriologia;
6) biochimica cellulare;
7) biochimica comparata;
8) biochimica fisica;
9) biochimica industriale;
10) biochimica macromolecolare;
11) biochimica vegetale;
12) biofisica;
13) biologia cellulare;
14) biologia della pesca ed acquacoltura;
15) biologia delle popolazioni umane;
16) biologia dello sviluppo;
17) biologia marina;
18) biologia umana;
19) biometria;
20) biologia vegetale applicata;
21) botanica sistematica;
22) calcolo numerico e programmazione;
23) chimica analitica;
24) chimica analitica clinica;
25) chimica analitica strumentale;
26) chimica degli alimenti;
27) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
28) chimica delle sostanze organiche naturali;
29) chimica fisica biologica;
30) citochimica ed istochimica;
31) citogenetica;
32) citologia animale;
33) citologia sperimentale;
34) citologia vegetale;
35) citopatologia;
36) complementi di chimica organica;
37) complementi di fisiologia generale;
38) conservazione della natura e delle sue risorse;
39) didattica naturalistica e biologica;
40) ecofisiologia vegetale;
41) ecologia animale;
42) ecologia microbica;
43) ecologia preistorica;
44) ecologia umana;
45) ecologia vegetale;
46) elettrofisiologia;
47) embriologia comparata;
48) embriologia e morfologia sperimentale;
49) endocrinologia comparata;
50) entomologia;
51) enzimologia;
52) etologia;
53) etologia applicata;
54) evoluzione biologica;
55) farmacologia cellulare;
56) farmacologia molecolare;
57) fisiologia cellulare;
58) fisiologia comparata;
59) fisiologia delle piante coltivate;
60) fisiopatologia endocrina;
61) fitogeografia;
62) fotobiologia;
63) biocristallografia;
64) genetica dei microrganismi;
65) genetica delle popolazioni;
66) genetica molecolare;
67) genetica quantitativa;
68) genetica umana;
69) genetica vegetale;
70) geobotanica;
71) idrobiologia e pescicolture;
72) igiene degli alimenti;
73) igiene ambientale;
74) immunologia;
75) ingegneria genetica;
76) laboratorio di biologia molecolare;
77) laboratorio di ecologia;
78) laboratorio di metodologie botaniche;
79) laboratorio di metodologie farmacologiche;
80) laboratorio di metodologie fisiologiche;
81) laboratorio di metodologie genetiche;
82) laboratorio di metodologie zoologiche;
83) laboratorio di microbiologia e sierologia;
84) laboratorio di patologia generale;
85) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
86) metodi fisici della biologia;
87) metodi per il trattamento della informazione;
88) merceologia;
89) micologia;
90) microbiologia ambientale;
91) microbiologia industriale;

92) mutagenesi ambientale;
93) neurobiologia;
94) neurobiologia comparata;
95) oceanografia;
96) paleobotanica;
97) paleontologia;
98) paleontologia umana e paleoetnologia;
99) palinologia;
100) parassitologia;
101) patologia cellulare;
102) patologia molecolare;
103) patologia vegetale;
104) planctologia;
105) primatologia;
106) protozoologia;
107) psicobiologia;
108) radiobiologia;
109) scienza dell'alimentazione;
110) storia della biologia;
111) tossicologia;
112) ultrastrutture vegetali;
113) virologia vegetale;
114) virologia;
115) zoocolture;
116) zoogeografia;
117) zoologia applicata;
118) zoologia sistematica;
119) zoologia dei vertebrati.

Possono inoltre essere inserite a statuto ed utilizzate anche come corsi non obbligatori tutte le discipline fondamentali dell'ordinamentonazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 settembre 1990

Il rettore: GIAMBERTONI

90A4724

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 29 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del 30 giugno 1990 del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Lecce;

Visto il decreto rettorale n. 612 del 2 luglio 1990 con cui veniva ulteriormente modificato lo statuto di questa Università con l'inserimento del corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale nella seduta del 12 settembre 1990 ha espresso parere favorevole alla modifica di cui trattasi;

Visti il decreto rettorale n. 719 del 25 luglio 1990 ratificato dal consiglio di amministrazione in data 27 luglio 1990, la delibera del 26 luglio 1990, n. 67, del senato accademico dell'Università degli studi di Lecce;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Lecce e riconosciuti dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Vista la legge n. 168/1989;

Decreta:

Il decreto rettorale n. 612 del 2 luglio 1990 di cui alle premesse è annullato.

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 22, relativo alle lauree che conferisce la facoltà di lettere e filosofia, è soppresso e così sostituito:

Art. 22. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce:

a) la laurea in lettere;
b) la laurea in filosofia;
c) la laurea in conservazione dei beni culturali.

Dopo l'art. 25, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti gli articoli di seguito riportati relativi al corso di laurea in conservazione dei beni culturali.

Art. 26. — Il corso di laurea in conservazione dei beni culturali ha la durata di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni.

Il corso di laurea comprende l'indirizzo di: beni mobili e artistici (storici, artistici, architettonici).

Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea dovrà frequentare insegnamenti e superare gli esami per un totale di ventiquattro annualità così suddivise:

quattro annualità caratterizzanti il corso di laurea;

quattro annualità caratterizzanti l'indirizzo;

quindici annualità scelte fra quelle proprie dell'indirizzo, attingendo in misura diversa, da ciascuna delle aree in cui le discipline sono raggruppate, a seconda delle norme indicate per l'indirizzo;

una annualità tra le discipline dell'area giuridica.

Talune discipline (indicate con «s») prevedono uno svolgimento semestrale; due di esse costituiscono una annualità.

Coerentemente con il taglio specifico del piano di studi, due insegnamenti possono essere scelti nell'ambito delle aree proprie di corsi di laurea o indirizzi di altre facoltà previsti nel piano per la formazione degli operatori del patrimonio culturale ed ambientale, purché attivati nella stessa sede.

La tesi di laurea dovrà essere scelta nell'ambito delle discipline annuali proprie dell'area la cui tematica è prevalente nel piano di studi prescelto.

Art. 27.

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI IL CORSO DI LAUREA
(quattro annualità)

1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) filologia romanza;
4) geografia.

Indirizzo dei beni mobili e artistici (storici, artistici, architettonici)

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (quattro annualità):

1) storia medievale;
2) storia moderna;
3) storia contemporanea;
4) storia dell'arte (metodologia della ricerca storico-artistica).

a) Area delle discipline di interesse generale:

1) analisi delle forme e metodi di attribuzione;
2) antropologia culturale;
3) elementi di ecologia (s);
4) elementi di informatica e scienza della catalogazione dei beni culturali (s);
5) esegesi delle fonti d'archivio per la storia dell'architettura e della città (s);
6) estetica;
7) iconologia ed iconografia;
8) museologia e storia del collezionismo;
9) paleografia e diplomatica;
10) psicologia della percezione (s);
11) psicologia dell'arte (s);
12) semiotica delle arti;
13) sociologia dell'arte;
14) sociologia urbana e rurale;
15) storia del disegno e della grafica;
16) storia dell'abbigliamento (s);
17) storia della critica d'arte;
18) storia della musica;
19) storia della scenografia;
20) storia della scienza e della tecnica;
21) storia del restauro;
22) trattati e precettistica (s);
23) storia pugliese del Medioevo e dell'età moderna.

b) Area del Medioevo:

1) storia dell'arte medievale I;
2) storia dell'arte medievale II;
3) storia dell'arte medievale III;
4) archeologia medievale;
5) epigrafia e paleografia medievali (s);
6) filologia latina e medievale;
7) storia degli insegnamenti e del paesaggio agrario medievali;
8) storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel Medioevo;
9) storia dell'architettura nel Medioevo;
10) storia bizantina;
11) storia dell'arte bizantina;
12) storia dell'arte copta;
13) storia dell'arte islamica;
14) storia dell'arte delle aree europee nel Medioevo I;
15) storia dell'arte delle aree europee nel Medioevo II;
16) storia dell'arte delle aree extraeuropee I;
17) storia dell'arte delle aree extraeuropee II;
18) storia della cultura classica nell'arte medievale (s);
19) storia della miniatura;
20) storia delle arti applicate e dell'oreficeria;
21) topografia medievale (s);
22) storia dell'arte della regione pugliese nel Medioevo.

c) Area dell'età moderna:

1) storia dell'arte moderna I;
2) storia dell'arte moderna II;
3) storia dell'arte moderna III;
4) numismatica e medaglistica nell'età moderna;
5) storia dei giardini (s);
6) storia dell'arte dei Paesi europei I;
7) storia dell'arte dei Paesi europei II;
8) storia dell'arte delle aree extraeuropee I;
9) storia dell'arte delle aree extraeuropee II;
10) storia della tradizione classica nell'arte europea;
11) storia dell'architettura moderna;
12) storia della città e del territorio;
13) storia della miniatura;
14) storia delle arti applicate e dell'oreficeria;
15) storia dell'urbanistica moderna;
16) storia dell'arte pugliese in età moderna.

d) Area dell'età contemporanea:

1) storia dell'arte contemporanea I;
2) storia dell'arte contemporanea II;
3) storia dell'arte contemporanea III;
4) archeologia industriale;
5) storia dell'architettura contemporanea;
6) storia dell'arte dei Paesi europei I;
7) storia dell'arte dei Paesi europei II;

8) storia dell'arte dei Paesi extraeuropei I;

9) storia dell'arte dei Paesi extraeuropei II;

10) storia del cinema;

11) storia del disegno industriale e delle arti applicate;

12) storia della città e del territorio;

13) storia dell'urbanistica contemporanea;

14) teoria e tecniche della comunicazione.

e) Area delle tecniche:

1) archeometria (s);

2) geoarcheologia (s);

3) elementi di topografia e fotogrammetria (s);

4) metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;

5) museografia e museotecnica;

6) storia dei materiali e delle tecniche architettoniche;

7) storia delle arti grafiche;

8) storia delle tecniche artistiche;

9) storia e tecnica della fotografia;

10) telerilevamenti ed interpretazioni di immagini (s);

11) teoria e storia della cartografia (s);

12) teoria e tecniche del restauro di manufatti (s);

13) teoria e tecniche del restauro architettonico (s);

14) teoria e tecniche di intervento urbanistico nei centri storici (s).

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree del medioevo, dell'età moderna o dell'età contemporanea.

Il piano di studio dovrà includere almeno la disciplina indicata per prima in ciascuna delle tre aree suddette, quattro discipline dell'area di interesse generale e due discipline dell'area delle tecniche.

Area giuridica:

1) legislazione dei beni culturali e ambientali (s);

2) legislazione dei centri storici (s);

3) legislazione internazionale e comparata dei beni culturali e ambientali (s);

4) legislazione regionale dei beni culturali e ambientali (s).

Lo studente è tenuto altresì a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere mediante colloquio e traduzione dei testi scientifici da effettuarsi, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 29 settembre 1990

Il rettore: VALLI

90A4725

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 di approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990, che prevede, fra l'altro, l'istituzione della facoltà di economia e commercio decentrata a Foggia dell'Università di Bari;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 2, commi 1, 2 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto rettorale 18 maggio 1990, n. 2580, con il quale, a decorrere dall'anno accademico 1990-91, è istituita la facoltà di economia e commercio decentrata a Foggia;

Viste le deliberazioni del consiglio di facoltà di economia e commercio in data 3 settembre 1990, del senato accademico in data 7 settembre 1990 e del consiglio di amministrazione in data 8 settembre 1990 di questa Università, che approvano l'istituzione della facoltà di economia e commercio decentrata a Foggia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 12 settembre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 25 del titolo III relativo alla facoltà di economia e commercio sono inseriti, sotto il titolo III-*bis*, i seguenti articoli 26-29 relativi alla facoltà di economia e commercio - corso di laurea in economia e commercio decentrata a Foggia, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 26. — La durata del corso di studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) diritto commerciale (biennale);
4) matematica generale;
5) matematica finanziaria (biennale);
6) statistica biennale;
7) economia politica (biennale);
8) diritto del lavoro;
9) scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) economia e politica agraria;
11) politica economica e finanziaria;
12) storia economica;
13) geografia economica (biennale);
14) ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) tecnica bancaria e professionale;
16) tecnica industriale e commerciale;
17) merceologia;
18) lingua francese (triennale) o lingua spagnola (triennale).
19) lingua inglese (triennale) o lingua tedesca (triennale).

Insegnamenti complementari:

1) demografia;
2) demografia storica;
3) diritto amministrativo;
4) diritto della navigazione;
5) diritto fallimentare;
6) diritto industriale;
7) diritto internazionale;
8) diritto privato dell'economia;
9) diritto processuale civile;
10) diritto pubblico dell'economia;
11) diritto tributario;
12) ecologia;
13) econometria;
14) economia dei trasporti;
15) economia e finanza delle imprese di assicurazione;
16) economia internazionale;
17) economia monetaria e creditizia;
18) economia montana e forestale;
19) legislazione bancaria;
20) legislazione sociale;
21) lingua albanese;
22) lingua araba;
23) metodologia e determinazioni quantitative di azienda;
24) pianificazione economica territoriale;
25) politica agraria comunitaria;
26) politiche del personale e tecniche di retribuzione;
27) storia delle dottrine economiche;
28) storia delle esplorazioni geografiche;
29) storia economica contemporanea;
30) ragioneria pubblica e contabilità di Stato;
31) tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
32) tecnica del commercio internazionale;
33) tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;
34) tecnologia dei cicli produttivi;
35) teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati.

Gli insegnamenti di diritto commerciale e di geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale di ciascuna lingua straniera comporta una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Art. 27. — Per coloro che, essendo provvisti di altra laurea o diploma, o che, già studenti di altro corso di laurea, chiedono l'ammissione al corso di laurea in economia e commercio, il consiglio di corso di laurea determina l'anno di corso al quale possono essere iscritti e stabilisce il piano degli studi.

Art. 28. — Per gli esami devono essere osservate le seguenti propedeuticità:

demografia deve essere preceduto da: statistica I;

demografia storica deve essere preceduto da: demografia; storia economica;

diritto amministrativo deve essere preceduto da: istituzioni di diritto pubblico;

diritto commerciale deve essere preceduto da: istituzioni di diritto privato;

diritto della navigazione deve essere preceduto da: istituzioni di diritto privato;

diritto del lavoro deve essere preceduto da: istituzioni di diritto privato; istituzioni di diritto pubblico;

diritto fallimentare deve essere preceduto da: istituzioni di diritto privato; diritto commerciale;

diritto industriale deve essere preceduto da: istituzioni di diritto privato; diritto commerciale;

diritto internazionale deve essere preceduto da: istituzioni di diritto privato; istituzioni di diritto pubblico;

diritto processuale civile deve essere preceduto da: istituzioni di diritto privato; istituzioni di diritto pubblico;

diritto tributario deve essere preceduto da: istituzioni di diritto privato; istituzioni di diritto pubblico; scienza delle finanze e diritto finanziario;

ecologia deve essere preceduto da: merceologia; geografia economica;

econometria deve essere preceduto da: economia politica II; statistica II;

economia dei trasporti deve essere preceduto da: economia politica I; geografia economica;

economia e finanza delle imprese di assicurazione deve essere preceduto da: ragioneria generale ed applicata I; matematica finanziaria II;

economia e politica agraria deve essere preceduto da: economia politica I;

economia internazionale deve essere preceduto da: economia politica I;

economia monetaria e creditizia deve essere preceduto da: economia politica I;

economia montana e forestale deve essere preceduto da: economia e politica agraria;

economia politica II deve essere preceduto da: economia politica I;

geografia economica II deve essere preceduto da: economia politica I;

legislazione bancaria deve essere preceduto da: istituzioni di diritto privato;

legislazione sociale deve essere preceduto da: diritto del lavoro;

matematica finanziaria I deve essere preceduto da: matematica generale:

matematica finanziaria II deve essere preceduto da: matematica finanziaria I;

metodologia e determinazioni quantitative di azienda deve essere preceduto da: ragioneria generale ed applicata I;

pianificazione territoriale in agricoltura deve essere preceduto da: economia politica I;

politica agraria comunitaria deve essere preceduto da: economia politica I;

politica economica e finanziaria deve essere preceduto da: economia politica I;

politiche del personale e tecniche di retribuzione deve essere preceduto da: ragioneria generale ed applicata I;

ragioneria generale ed applicata II deve essere preceduto da: ragioneria generale ed applicata I;

ragioneria pubblica e contabilità di Stato deve essere preceduto da: ragioneria generale ed applicata I;

scienza delle finanze e diritto finanziario deve essere preceduto da: economia politica I;

statistica II deve essere preceduto da: statistica I;

storia delle dottrine economiche deve essere preceduto da: economia politica I;

storia economica deve essere preceduto da: economia politica I;

storia economica contemporanea deve essere preceduto da: economia politica I;

tecnica bancaria e professionale deve essere preceduto da: ragioneria generale ed applicata I;

tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale deve essere preceduto da: statistica I;

tecnica industriale e commerciale deve essere preceduto da: ragioneria generale e applicata I;

tecnologia dei cicli produttivi deve essere preceduto da: merceologia;

teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati deve essere preceduto da: matematica generale.

Art. 29. — Per essere ammeso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno due da lui scelti fra i complementari.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto, con l'approvazione del professore ufficiale di uno degli insegnamenti dei quali abbia superato l'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 1° ottobre 1990

Il rettore

90A4723

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 18 ottobre 1990, n. 27.

Vigilanza sui prodotti cosmetici in attuazione della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Agli assessorati alla sanità delle regioni a statuto ordinario speciale

Agli assessorati alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano

Al comando carabinieri antisofisticazioni e sanità

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale

PREMESSA.

La legge 11 ottobre 1986, n. 713, la quale - colmando un grave vuoto normativo ha introdotto una specifica disciplina della produzione e del commercio dei prodotti cosmetici, anche in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/768/CEE, ha attribuito all'autorità amministrativa precisi compiti di vigilanza sui prodotti in questione.

Si ricordano, in particolare, il disposto dell'art. 10, comma 11, il quale, facendo riferimento agli stabilimenti di produzione, stabilisce che «in qualsiasi momento l'autorità sanitaria competente può accedere nei locali al fine di effettuare ispezioni e può disporre l'adozione di particolari cautele e l'esecuzione dei lavori onde adeguare i locali e le attrezzature tecniche e di controllo alla produzione o al confezionamento che si intende effettuare, in armonia con le disposizioni previste dal decreto ministeriale di cui al comma 4», e quello dell'art. 11, comma 1 e seguenti, che prevede la possibilità, «da parte dell'autorità sanitaria competente», di procedere in qualunque momento al prelievo di campioni di prodotti cosmetici e di sottoporli alle opportune analisi.

Con l'impiego dell'espressione «autorità sanitaria competente» il legislatore ha inteso chiaramente operare un rinvio all'assetto delle competenze previste dalle previgenti disposizioni (si vedano i commi primo lettera *e*), e quarto dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Dall'entrata in vigore della legge n. 713/1986 questo Ministero ha ricevuto da autorità regionali o da unità sanitarie locali soltanto episodiche segnalazioni di interventi effettuati in materia di prodotti cosmetici, quasi sempre correlate a contestuali richieste di chiarimenti su specifici punti della normativa.

1. *Ricognizione dell'attività svolta.*

Ora, se è vero che la legge in questione non fa espresso obbligo di tenere costantemente informato questo Ministero di tutte le operazioni di vigilanza effettuate, imponendo la comunicazione delle sole analisi di campioni che abbiano avuto esito non favorevole, penalmente rilevante (si veda il comma 4 del richiamato art. 11 della legge), e del tutto evidente che il corretto esercizio dell'attività regolatoria di competenza ministeriale non può prescindere da una visione globale dell'ottemperanza che, sul territorio, produttori e importatori danno alla disciplina legislativa.

Gli assessorati in indirizzo sono, pertanto, pregati di inviare a questo Ministero - Direzione generale del servizio farmaceutico, entro il 20 dicembre p.v., un prospetto riepilogativo contenente i dati seguenti, da acquisire presso i comuni e/o le unità sanitarie locali:

1) gli stabilimenti di produzione controllati, con indicazione sintetica dell'esito dell'ispezione e delle misure e cautele eventualmente imposte ai sensi dell'art. 10, comma 11, della legge;

2) i prelevamenti di campioni effettuati, con specificazione dei nomi commerciali dei prodotti coinvolti, del tipo di esami eseguiti (controllo della etichettatura, controllo analitico o entrambi) e dell'esito dei medesimi.

Le informazioni così fornite dovranno essere annuali e aggiornate con le stesse modalità.

2. *Programmazione degli interventi.*

a) L'affidamento a livello locale delle competenze di vigilanza sui prodotti cosmetici può comportare il rischio di replicazioni di interventi aventi il medesimo oggetto.

Il problema non sorge, ovviamente, per gli accertamenti ispettivi agli stabilimenti di produzione e confezionamento, essendo una sola l'autorità competente per il territorio in cui ha sede ogni singola officina.

Per tale attività è pertanto sufficiente che le autorità interessate si attengano scrupolosamente - come richiesto dall'art. 10, comma 11, della legge - ai criteri fissati con il decreto ministeriale 9 luglio 1987, n. 328 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987), prendendo contatti con la Direzione generale del servizio farmaceutico di questo Ministero per ogni eventuale richiesta di chiarimenti.

Per evitare, invece, inutili duplicazioni di controllo sui prodotti in commercio e, al tempo stesso, assicurare che la vigilanza sia riferita a tutta l'area dei cosmetici distribuiti nel territorio nazionale, è opportuno che, anche per quanto attiene alle analisi di campioni, le autorità locali di ciascuna regione concentrino la propria attenzione sui prodotti fabbricati e/o importati da aziende aventi sede nel territorio regionale di propria pertinenza, secondo gli indirizzi che potranno essere utilmente forniti da codesti assessorati.

Naturalmente, quando sussistano valide ragioni (ad es., fondati sospetti di irregolarità, anche a seguito di segnalazioni di privati), gli accertamenti potranno riferirsi a qualsiasi prodotto in commercio, indipendentemente dalla localizzazione dell'officina produttrice o dell'azienda di importazione.

Si ricorda, a tal proposito, che, in base all'art. 11, comma 9, della legge, gli uffici territoriali competenti a chiedere alle imprese «specifiche e motivate informazioni sulle sostanze contenute nei prodotti» sono stati individuati (con decreto ministeriale 24 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1987) negli uffici seguenti: *a*) nuclei antisofisticazioni e sanità dei carabinieri; *b*) assessorati alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero centri o uffici da essi delegati (l'elenco di questi ultimi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 1987).

I controlli analitici di routine (cioè non occasionati da denunce o episodi particolari, di rilievo sanitario) dovrebbero tener conto, fra l'altro, dell'opportunità di verificare la presenza, nei prodotti in commercio, di sostanze recentemente vietate, nonché della probabilità che determinati componenti, in relazione alle particolari caratteristiche di alcuni cosmetici, siano presenti in quantità superiori a quelle consentite.

Si ritiene opportuno fornire, qui di seguito, un primo elenco di sostanze verso cui, ad avviso di questo Ministero e dell'Istituto superiore di sanità, appositamente consultato al riguardo, potrebbe risultare particolarmente utile rivolgere l'attenzione nella pianificazione di controlli sui cosmetici in commercio:

esaclorofene;
minoxidil;
perossido di benzoile;
N-(triclorometiltio)-4-cicloesen-1,2-dicarbossimmide (captano);
tretinoina;
3'4'5' tribromosalicilanilide.

Sotto un diverso profilo, si osserva che la complessità delle indagini analitiche relative ai prodotti cosmetici può far si che non tutti i laboratori di presidi multi-zonali di prevenzione siano in grado di effettuare in modo soddisfacente analisi sull'intera gamma di prodotti cosmetici in commercio. A tal riguardo, a parte opportune misure che potrebbero essere adottate dai singoli assessorati per la migliore organizzazione all'interno dei rispettivi ambiti regionali, sarebbe utile esaminare la possibilità di accordi anche in ambito interregionale per la effettuazione di controlli che richiedano strutture e dotazioni specialistiche non presenti uniformemente su tutto il territorio nazionale.

In questa prospettiva, sarà particolarmente gradito ricevere, contestualmente alle notizie di cui al precedente paragrafo 1., dati concernenti la specifica idoneità di singoli laboratori a svolgere determinate analisi e la disponibilità ad accogliere eventuali richieste provenienti da unità sanitarie di altre regioni.

b) Oltre alle autorità sanitarie locali, anche i nuclei antisofisticazioni e sanità dei carabinieri sono chiamati a svolgere uno specifico ruolo nella vigilanza sui prodotti cosmetici, non solo in relazione a eventuali notizie di reato, ma anche come uffici territoriali funzionalmente dipendenti da questo Ministero.

Al riguardo va sottolineato che alcune possibili irregolarità dei prodotti cosmetici rifluiscono in aree tuttora di esclusiva pertinenza statale. Si pensi, in particolare, all'eventualità che un prodotto cosmetico presenti caratteristiche tali da farlo considerare una specialità medicinale o un presidio medico-chirurgico privo della prescritta registrazione. In ipotesi di questo genere i carabinieri Nas (così come i vigili sanitari delle autorità locali, ove il fatto si evidenzi nell'ambito della loro attività) dovranno — oltreché procedere ai sensi del codice di procedura penale — informare senza indugio questo Ministero per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 168 o 189, quinto comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Qualora, viceversa, nel corso della propria attività i carabinieri Nas rilevino irregolarità attinenti a prodotti cosmetici per le quali la legge prevede l'applicazione della sola sanzione amministrativa, dovranno prontamente riferire i fatti all'autorità competente ai sensi della legge regionale, per il seguito di cui all'art. 13 della legge in oggetto.

A tale proposito si ritiene opportuno ricordare che l'art. 10, comma 3, della legge n. 713/1986, dopo aver precisato le responsabilità del direttore tecnico, chiarisce che esse non fanno venir meno quelle dell'imprenditore. Pertanto, quando l'irregolarità attenga a profili che coinvolgono le funzioni del direttore tecnico, la contestazione dell'infrazione potrà essere effettuata, oltreché nei confronti di quest'ultimo, anche nei confronti del legale rappresentante dell'impresa.

Considerata la rilevanza della problematica per una efficace tutela della salute pubblica, si pregano i destinatari della presente di corrispondere puntualmente alle sollecitazioni in essa contenute.

Roma, 18 ottobre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A4726

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 28 settembre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per un ultimo semestre:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dukron italiana*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 6 febbraio 1985 al 28 ottobre 1988:
periodo: dal 27 aprile 1990 al 26 ottobre 1990 (ultima proroga);
CIPI 8 giugno 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *Soc. Cartiera V. Pastorino*, con sede in Guarcino (Frosinone) e stabilimento di Guarcino (Frosinone), licenziati dal 3 ottobre 1985 al 25 dicembre 1988:
periodo: dal 24 giugno 1990 al 23 dicembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 11 marzo 1982: dal 1° maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Plastica Morolo*, con sede in Morolo (Frosinone) e stabilimento di Morolo (Frosinone), licenziati dal 14 marzo 1986 all'8 settembre 1988:
periodo: dall'8 marzo 1990 al 7 settembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 9 febbraio 1984: dal 21 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Feltrificio Domenico Corona*, con sede in Castelliri (Frosinone) e stabilimento di Castelliri (Frosinone), licenziati dal 18 ottobre 1986 al 14 aprile 1989:
periodo: dal 12 aprile 1990 all'11 ottobre 1990 (ultima proroga);
CIPI 12 giugno 1984: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mamma Francesca*, con sede in Paliano (Frosinone) e stabilimento di Paliano (Frosinone), licenziati dal 1° ottobre 1986 al 19 marzo 1989:
periodo: dal 16 marzo 1990 al 15 settembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 16 luglio 1986: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. C.A.P. - Cementi armati prefabbricati*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 14 marzo 1986 all'8 settembre 1988:
periodo: dall'8 marzo 1990 al 7 settembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 27 novembre 1986: dal 15 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.A.C.E.P. - Società azionaria costruzioni edili prefabbricate*, con sede in Bertinoro (Forlì) e stabilimento di Caivano (Napoli), licenziati dal 31 dicembre 1988 al 29 giugno 1989:
periodo: dal 30 dicembre 1989 al 29 giugno 1990 (ultima proroga);
CIPI 3 luglio 1986: dal 31 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1990.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Visea*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 26 marzo 1987:
periodo: dal 21 marzo 1990 al 20 settembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1988.

9) Lavoratori dell'azienda *Soc. Domopak*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 21 agosto 1983 al 28 ottobre 1988:

periodo: dal 27 aprile 1990 al 26 ottobre 1990 (ultima proroga);
CIPI 18 febbraio 1982: dal 5 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *Ditta Plastofer*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli), licenziati dal 9 luglio 1986 al 10 luglio 1986:

periodo: dal 10 gennaio 1990 al 9 luglio 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 9 luglio 1986;
causa: crisi aziendale.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Harrold's*, con sede in Frattaminore (Napoli) e stabilimento di S. Arpino (Caserta), licenziati dal 7 giugno 1984:

periodo: dal 27 maggio 1990 al 26 novembre 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Laterplotani*, con sede in S. Giovanni Gemini (Agrigento) e stabilimento di S. Giovanni Gemini (Agrigento), licenziati dal 13 agosto 1986 al 10 febbraio 1988:

periodo: dal 9 dicembre 1989 all'8 febbraio 1990;
CIPI 25 gennaio 1985: dal 16 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio F.lli D'Alessandro*, con sede in Piscinola (Napoli) e stabilimento di Piscinola (Napoli), licenziati dal 1° dicembre 1987 al 27 novembre 1988:

periodo: dal 27 maggio 1990 al 26 novembre 1990;
CIPI 4 novembre 1987: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Airone Sud*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 22 novembre 1984:

periodo: dal 20 maggio 1990 al 19 novembre 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano*, con sede in Milano e stabilimenti di Pordenone e Torre di Pordenone (Pordenone), licenziati dal 27 giugno 1988 al 28 dicembre 1988:

periodo: dal 2 luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dall'8 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ve.Pi. Sud*, con sede in Baiano (Avellino) e stabilimento di Baiano (Avellino), licenziati dal 3 dicembre 1984:

periodo: dal 3 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1989.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Firinu costruzioni*, con sede in Cagliari e stabilimento di Portovesme (Cagliari), licenziati dal 24 marzo 1983 al 24 settembre 1988:

periodo: dal 29 marzo 1990 al 28 settembre 1990;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ferbert*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo, licenziati dal 9 febbraio 1984:

periodo: dal 3 febbraio 1989 al 2 agosto 1989;
CIPI 8 agosto 1984: dal 6 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Creazioni Natlyn's*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo), licenziati dal 4 luglio 1985:

periodo: dal 5 luglio 1990 al 4 gennaio 1991;
CIPI 27 dicembre 1985: dal 4 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Siema sud*, con sede in Latina Scalo e stabilimento di Napoli, licenziati dal 4 luglio 1985:

periodo: dal 5 luglio 1990 al 4 gennaio 1991;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 19 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Laterizi F.lli Di Carlantonio*, con sede in Montorio al Vomano (Teramo) e stabilimento di Montorio al Vomano (Teramo), licenziati dal 1° giugno 1988 al 30 novembre 1988:

periodo: dal 2 giugno 1990 al 1° dicembre 1990;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 2 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.M.I.E.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 luglio 1988 al 3 gennaio 1989:

periodo: dal 4 luglio 1990 al 3 gennaio 1991;
CIPI 4 novembre 1987: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

14) Lavoratori dell'azienda *Vega confezioni*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo, licenziati dal 4 luglio 1985:

periodo: dal 7 gennaio 1990 al 6 luglio 1990;
CIPI 15 aprile 1986: dal 1° aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

15) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Fil-Cot Toscana*, con sede in Ponte Buggianese (Pistoia) e stabilimento di Ponte Buggianese (Pistoia), licenziati dal 7 novembre 1985:

periodo: dal 2 maggio 1990 al 1° novembre 1990;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 5 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989.

16) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Star club diffusion*, con sede in Cigognolo (Cremona) e stabilimento di Cigognolo (Cremona), licenziati dal 28 settembre 1985:

periodo: dal 27 marzo 1990 al 26 settembre 1990;
CIPI 30 maggio 1985: dal 29 agosto 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Metalrame*, con sede in Pianodardine (Avellino) e stabilimento di Pianodardine (Avellino), licenziati dal 7 novembre 1988 all'8 giugno 1989:

periodo: dal 12 giugno 1990 all'11 dicembre 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 31 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Maestri carnici dell'Ampezzano*, con sede in Ampezzano (Udine) e stabilimento di Ampezzano (Udine), licenziati dal 24 settembre 1988 al 25 marzo 1989:

periodo: dal 26 marzo 1990 al 25 settembre 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 28 settembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rivolta e Crivelli*, con sede in Agrate Brianza (Milano) e stabilimento di Agrate Brianza (Milano), licenziati dal 16 novembre 1985:

periodo: dal 16 maggio 1990 al 15 novembre 1990;
CIPI 28 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

20) Lavoratori dell'azienda *Ditta Samar*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi) con sede in Nocera Umbra (Perugia) e stabilimento di Nocera Umbra (Perugia), licenziati dal 28 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° marzo 1989 al 31 agosto 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

21) Lavoratori dell'azienda *S.I.R.I.*, con sede in Terni e stabilimento di Terni, licenziati dal 13 giugno 1985:

periodo: dal 15 giugno 1990 al 14 dicembre 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.I.S.C. Fabbrica italiana sedie curvate*, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di San Giorgio a Cremano (Napoli), licenziati dal 31 dicembre 1988 al 2 luglio 1989:

periodo: dal 3 luglio 1990 al 2 gennaio 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 24 agosto 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Mas Jot*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di San Giovanni Valdarno (Arezzo), licenziati dal 18 febbraio 1989 al 17 agosto 1989:

periodo: dal 18 agosto 1990 al 17 febbraio 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 15 febbraio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

24) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Confezioni Giuly*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), licenziati dal 20 febbraio 1986:

periodo: dal 21 agosto 1990 al 20 febbraio 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ausatex*, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e stabilimento di S. Giorgio di Nogaro (Udine), licenziati dal 27 febbraio 1986:

periodo: dal 27 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 3 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 febbraio 1990.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura Ciro Martini & C.*, con sede in Cassano Magnago (Varese) e stabilimento di Cedrate di Gallarate (Varese), licenziati dal 17 gennaio 1986:

periodo: dal 18 gennaio 1990 al 17 luglio 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fila - Apparel*, con sede in Pordenone e stabilimento di Pordenone, licenziati dal 29 maggio 1989 al 30 novembre 1989:

periodo: dal 1° giugno 1990 al 30 novembre 1990;
CIPI 19 maggio 1989: dal 9 novembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Morwen italiana*, con sede in Pian di Follo (La Spezia) e stabilimento di Pian di Follo (La Spezia), licenziati dal 21 marzo 1986:

periodo: dal 20 marzo 1990 al 19 settembre 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 21 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifattura conciaria del sole*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino), licenziati dal 17 aprile 1989 al 16 ottobre 1989:

periodo: dal 17 aprile 1990 al 16 ottobre 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 20 aprile 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifatture tessili centrali*, con sede in Trevi (Perugia) e stabilimento di Trevi (Perugia), licenziati dall'8 maggio 1987 al 7 novembre 1989:

periodo: dall'8 maggio 1990 al 7 novembre 1990;
CIPI 27 ottobre 1989: dal 7 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

31) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Primi passi*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e stabilimento di Sansepolcro (Arezzo), licenziati dal 15 gennaio 1987:

periodo: dal 15 luglio 1990 al 14 gennaio 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 15 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ramina*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990:

periodo: dal 1° giugno 1990 al 30 novembre 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 6 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura mondial*, con sede in Civitella del Tronto (Teramo) e stabilimento di Civitella del Tronto (Teramo), licenziati dal 14 agosto 1989 al 13 febbraio 1990:

periodo: dal 14 febbraio 1990 al 13 agosto 1990;
CIPI 19 maggio 1989: dal 18 agosto 1986;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. G.B. Galimberti e figli*, con sede in Osnago (Como) e stabilimento di Osnago (Como), licenziati dall'8 luglio 1989 al 6 gennaio 1990:

periodo: dal 6 gennaio 1990 al 5 luglio 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 2 gennaio 1989;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Zetronic*, con sede in Padova e stabilimento di Padova, licenziati dal 28 dicembre 1988 al 27 giugno 1989:

periodo: dal 28 giugno 1989 al 27 dicembre 1989;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 6 giugno 1988;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Montina F.lli di Igino*, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e stabilimento di S. Giovanni al Natisone (Udine), licenziati dal 14 settembre 1989 al 14 marzo 1990:

periodo: dal 15 marzo 1990 al 14 settembre 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 12 marzo 1989;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Tito Bianchi*, con sede in Cecina (Livorno) e stabilimento di Cecina (Livorno), licenziati dal 22 dicembre 1986:

periodo: dal 17 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 23 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pugi*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Montale (Pistoia), licenziati dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990:
periodo: dal 1° giugno 1990 al 30 novembre 1990;
CIPI 2 maggio 1990: dal 1° dicembre 1986;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Edin*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990:
periodo: dall'8 luglio 1990 al 7 gennaio 1991;
CIPI 27 ottobre 1989: dal 6 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cost. El. Metal - Costruzione elaborati metallici*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 28 gennaio 1987:
periodo: dal 29 luglio 1990 al 28 gennaio 1991;
CIPI : 28 maggio 1987: dal 28 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale.

Con decreto 28 settembre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per un ultimo semestre:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sedi*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno), licenziati dal 14 agosto 1985 al 6 novembre 1988:
periodo: dal 2 maggio 1990 al 1° novembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 26 novembre 1982: dal 23 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. FIT Ferrotubi*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli licenziati dal 25 dicembre 1987 al 22 giugno 1988:
periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990 (ultima proroga);
CIPI 13 marzo 1987: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

3) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Mercato minuterie*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 7 dicembre 1987 al 10 dicembre 1988:
periodo: dal 7 giugno 1990 al 6 dicembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 22 ottobre 1987: dal 9 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tinaro*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 13 novembre 1987 al 16 novembre 1988:
periodo: dal 12 maggio 1990 all'11 novembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 22 ottobre 1987: dal 21 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1989.

5) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Laterizi Brunella di Brunella P. & Figli*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), licenziati dal 5 aprile 1988 al 4 ottobre 1988:
periodo: dal 10 aprile 1990 al 9 ottobre 1990 (ultima proroga);
CIPI 24 marzo 1988: dal 5 agosto 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria del legno F.lli Perrotta*, con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno) e stabilimento di Montecorvino Pugliano (Salerno), licenziati dal 25 novembre 1985:
periodo: dal 25 maggio 1990 al 24 novembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 28 novembre 1985: dal 25 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

7) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Nuova Later S. Andrea*, con sede in S. Andrea di Conza (Avellino) e stabilimento di S. Andrea di Conza (Avellino), licenziati dal 2 maggio 1989 al 1° novembre 1989:
periodo: dal 2 maggio 1990 al 1° novembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 2 maggio 1989: dal 1° dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 maggio 1990.

8) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Ancor*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli-Barra, licenziati dal 1° settembre 1983:
periodo: dal 4 agosto 1990 al 3 febbraio 1991 (ultima proroga);
CIPI 5 agosto 1980: dal 5 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Kira*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 14 gennaio 1984 al 25 dicembre 1988:
periodo: dal 21 giugno 1990 al 20 dicembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 29 luglio 1982: dal 18 gennaio 1982:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Folonari*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 20 febbraio 1984 al 3 novembre 1988:
periodo: dal 30 aprile 1990 al 29 ottobre 1990 (ultima proroga);
CIPI 28 ottobre 1982: dal 22 febbraio 1982:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

11) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Osci*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 9 gennaio 1984 al 19 dicembre 1988:
periodo: dal 15 giugno 1990 al 14 dicembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 6 maggio 1981: dal 12 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Iris*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli), licenziati dal 13 luglio 1984:
periodo: dal 26 giugno 1990 al 25 dicembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 24 giugno 1982: dal 16 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

13) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Erman*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), licenziati dal 20 ottobre 1984:
periodo: dal 2 luglio 1990 al 1° gennaio 1991 (ultima proroga);
CIPI 27 novembre 1981: dal 13 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

Con decreto 3 ottobre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *Ditta Mario Fezia*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 20 settembre 1989 al 1° aprile 1990:
periodo: dal 2 aprile 1990 al 1° ottobre 1990;
CIPI 8 agosto 1989: dal 1° aprile 1988;
causa: crisi aziendale.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Zetaquattro*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone), licenziati dal 13 settembre 1987 al 10 marzo 1989:
periodo: dal 7 marzo 1990 al 6 settembre 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 16 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Radiatori Tubor*, con sede in Novara e stabilimento di S. Bernardino Verbano (Novara), licenziati dal 29 maggio 1987 al 29 novembre 1987:
periodo: dal 27 maggio 1990 al 26 novembre 1990;
CIPI 28 maggio 1987: dal 9 giugno 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Decati industrie alimentari*, con sede in Borgaro (Torino) e stabilimento di Borgaro (Torino), licenziati dal 6 aprile 1988 al 7 ottobre 1988:

periodo: dall'8 aprile 1990 al 7 ottobre 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Alluver*, con sede in Verres (Aosta) e stabilimento di Verres (Aosta), licenziati dal 18 maggio 1988 al 18 novembre 1988:

periodo: dal 23 maggio 1990 al 22 novembre 1990;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 27 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.T.E. - Industria tecnica Everest*, con sede in Pontina (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina), licenziati dal 4 giugno 1985:

periodo: dal 23 maggio 1990 al 22 novembre 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 28 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989.

7) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. I.C.S.*, con sede in Hone (Aosta) e stabilimento di Hone (Aosta), licenziati dall'11 giugno 1985:

periodo: dal 1° giugno 1990 al 30 novembre 1990;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. C.I.S.*, con sede in Hone (Aosta) e stabilimento di Hone (Aosta), licenziati dall'11 giugno 1985:

periodo: dal 14 giugno 1990 al 13 dicembre 1990;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Carrozzeria Pasino*, con sede in Solero (Alessandria) e stabilimento di Solero (Alessandria), licenziati dal 5 aprile 1985:

periodo: dal 5 aprile 1990 al 4 ottobre 1990;
CIPI 10 luglio 1985: dal 5 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica Stylon*, con sede in Vaprio d'Agogna (Novara) e stabilimento di Vaprio d'Agogna (Novara), licenziati dal 1° giugno 1985:

periodo: dal 5 dicembre 1989 al 4 giugno 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Edilpan*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone), licenziati dal 25 ottobre 1985:

periodo: dal 26 aprile 1990 al 25 ottobre 1990;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 19 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

12) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Honeconf*, con sede in Hone (Aosta) e stabilimento di Hone (Aosta), licenziati dal 9 dicembre 1985:

periodo: dal 13 giugno 1990 al 12 dicembre 1990;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 19 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Permaflex*, con sede in Roma e stabilimenti di Capena (Roma) e Frosinone, licenziati dal 25 novembre 1988 al 1° giugno 1989:

periodo: dal 2 giugno 1990 al 1° dicembre 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 2 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Arveal*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 7 ottobre 1985:

periodo: dal 7 aprile 1990 al 6 ottobre 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Icav*, con sede in Vigone (Torino) e stabilimento di Vigone (Torino) licenziati dal 28 marzo 1986.

periodo: dal 29 marzo 1990 al 28 settembre 1990.
CIPI 14 ottobre 1986: dal 28 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1990.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pico*, con sede in Barengo (Novara) e stabilimento di Barengo (Novara), licenziati dal 17 settembre 1988 al 17 marzo 1989:

periodo: dal 18 marzo 1990 al 17 settembre 1990.
CIPI 5 maggio 1988: dal 22 settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

17) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Lora*, con sede in Genova e stabilimento di Carbonara Scrivia (Alessandria), licenziati dal 2 maggio 1986:

periodo: dal 1° maggio 1990 al 31 ottobre 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 2 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 maggio 1990.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. calzaturificio Nuova Solea*, con sede in Cerano (Novara) e stabilimento di Cerano (Novara), licenziati dal 26 agosto 1989 al 25 febbraio 1990:

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 25 agosto 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Tessile-abbigliamento*, operanti in provincia di Novara, a decorrere dal 15 marzo 1983 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 30 maggio 1989 al 29 novembre 1989;
CIPI 3 agosto 1984 con effetto dal 1° febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifatture ceramiche dei Visconti di Capodimonte*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 13 settembre 1985:

periodo: dal 3 settembre 1990 al 2 marzo 1991;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. C.A.M. - Capodimonte Artistica Mollica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 9 maggio 1986:

periodo: dal 21 settembre 1990 al 20 marzo 1991;
CIPI 30 marzo 1983: dal 25 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Mollica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 15 ottobre 1983:

periodo: dal 21 settembre 1990 al 20 marzo 1991;
CIPI 24 giugno 1978: dal 2 maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Quartu S. Elena (Cagliari), zona Simbirizzi e di Villamar e Segariu (Cagliari), è prolungata dal 15 maggio 1990 al 14 novembre 1990.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Serrenti (Cagliari), è prolungata dal 13 aprile 1990 al 12 ottobre 1990.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *Ditta Covi confezioni*, con sede in Locorotondo (Bari) e stabilimento di Locorotondo (Bari), licenziati dal 9 aprile 1984:

periodo: dal 29 marzo 1990 al 28 settembre 1990;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

2) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Calzaturificio Donna Lisa*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari), licenziati dal 4 ottobre 1984:

periodo: dal 4 luglio 1990 al 3 gennaio 1991;
CIPI 19 giugno 1985: dal 4 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sudgras*, con sede in Corato (Bari) e stabilimento di Ruvo di Puglia (Bari), licenziati dal 14 settembre 1987 al 17 settembre 1988:

periodo: dal 13 marzo 1990 al 12 settembre 1990;
CIPI 26 maggio 1987: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramiche La Campanella*, con sede in Pavullo del Frignano (Modena) e stabilimento di Pavullo del Frignano (Modena), licenziati dal 18 gennaio 1986:

periodo: dal 19 gennaio 1990 al 18 luglio 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 29 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

5) Lavoratori dell'azienda *I.M.P.E.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, licenziati dal 19 maggio 1986:

periodo: dal 20 maggio 1990 al 19 novembre 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 19 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

6) Lavoratori dell'azienda *Ditta Scheepers Daniel*, con sede in Angeli di Rosora (Ancona) e stabilimento di Angeli di Rosora (Ancona), licenziati dal 21 luglio 1986:

periodo: dal 21 novembre 1990 al 21 gennaio 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 21 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 aprile 1990.

7) Lavoratori dell'azienda *Giulianelli Alessandro*, con sede in Venafro (Isernia) e stabilimento di Venafro (Isernia), licenziati dall'11 marzo 1989 al 10 settembre 1989:

periodo: dall'11 settembre 1989 al 10 marzo 1990;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 10 marzo 1988;
causa: crisi aziendale.

8) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Mobilificio Misa*, con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona), licenziati dal 22 ottobre 1986:

periodo: dal 22 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Confezioni Gia.Fra.Ca.*, con sede in Castelleone di Suasa (Ancona) e stabilimento di Castelleone di Suasa (Ancona), licenziati dal 15 novembre 1986:

periodo: dal 15 maggio 1990 al 14 novembre 1990;
CIPI 28 maggio 1987: dal 15 novembre 1986;
causa: crisi aziendale.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Salvarani*, con sede in Baganzola (Parma) e stabilimento di Baganzola (Parma), licenziati dal 16 novembre 1989 al 15 maggio 1990:

periodo: dal 16 maggio 1990 al 15 novembre 1990;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Excelsior strumenti musicali*, con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), licenziati dal 20 novembre 1986:

periodo: dal 20 maggio 1990 al 19 novembre 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 20 novembre 1986;
causa: crisi aziendale.

12) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Martiriggiano Roberto & C.*, con sede in Galatone (Lecce) e stabilimento di Galatone (Lecce), licenziati dal 26 settembre 1986:

periodo: dal 26 marzo 1990 al 25 settembre 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dall'11 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

13) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Tomaificio Nettuno di Bacchi Manuela & C.*, con sede in S. Colombano (Forlì) e stabilimento di S. Colombano (Forlì), licenziati dal 15 gennaio 1987:

periodo: dal 15 luglio 1990 al 14 gennaio 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° giugno 1986;
causa: crisi aziendale.

14) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sporting*, con sede in S. Colombano - Meldola (Forlì) e stabilimento di S. Colombano - Meldola (Forlì), licenziati dal 15 gennaio 1987:

periodo: dal 15 luglio 1990 al 14 gennaio 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° giugno 1986;
causa: crisi aziendale.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *Ditta Plastofer*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli), licenziati dal 9 luglio 1986 al 10 luglio 1986:

periodo: dal 10 luglio 1990 al 9 gennaio 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 9 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1990.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Il Fabbricone*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), licenziati dal 19 agosto 1988 al 17 febbraio 1989:

periodo: dal 21 agosto 1990 al 20 febbraio 1991;
CIPI 2 maggio 1989: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, operanti in comune di Montorio al Vomano (Teramo), a decorrere dal 28 marzo 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 25 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
CIPI 20 luglio 1988 con effetto dal 28 febbraio 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.N.M.N. Umberto Carrino*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 30 maggio 1985:

periodo: dal 2 giugno 1990 al 1° dicembre 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ce.Vi. - Ceramica vietrese*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno), licenziati dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988:

periodo: dal 29 giugno 1990 al 28 dicembre 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani*, con sede in Pollena di Trocchia (Napoli) e stabilimento di Pollena di Trocchia (Napoli), licenziati dal 9 dicembre 1988 all'11 giugno 1989:

periodo: dall'11 giugno 1990 al 10 dicembre 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

7) Lavoratori dell'azienda *Calzaturificio A.M.*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze), licenziati dal 21 settembre 1988 al 24 marzo 1989:

periodo: dal 26 settembre 1990 al 25 marzo 1991;
CIPI 20 luglio 1988: dal 18 maggio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

8) Lavoratori dell'azienda *Ditta Rapisardi*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo produzione calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calzature di gomma, 483 limitatamente alla produzione di sandali, scarpe e tacchi) con sede in Signa (Firenze) e stabilimento di Signa (Firenze), licenziati dal 23 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 24 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *Soc. F.A.B.*, con sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento di Marsciano (Perugia), licenziati dal 16 ottobre 1985:

periodo: dal 20 aprile 1990 al 19 ottobre 1990;
CIPI 20 marzo 1986: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Stylbert*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo, licenziati dal 15 maggio 1986:

periodo: dal 15 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
CIPI 19 dicembre 1985: dall'8 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Giuseppe Botti*, con sede in Fucecchio (Firenze) e stabilimento di Fucecchio (Firenze), licenziati dal 16 gennaio 1989 al 14 luglio 1989:

periodo: dal 15 luglio 1990 al 14 gennaio 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 28 dicembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio F.lli Poggesi*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Piandiscò (Arezzo) licenziati dal 21 agosto 1988 al 24 febbraio 1989:

periodo: dal 25 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
CIPI 24 marzo 1988: dal 25 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Conceria Fagioli*, con sede in Migiana di Corciano (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia), licenziati dal 15 dicembre 1988 al 15 giugno 1989:

periodo: dal 16 giugno 1990 al 15 dicembre 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 7 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

14) Lavoratori dell'azienda *G.M. gruppo Textura*, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e stabilimento di Castiglion Fibocchi (Arezzo), licenziati dal 29 gennaio 1989 al 28 luglio 1989:

periodo: dal 29 luglio 1990 al 28 gennaio 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

15) Lavoratori dell'azienda *Ditta Deca di D'Errico Carmine*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), licenziati dal 15 gennaio 1986:

periodo: dal 14 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

16) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Romanguanti*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 14 marzo 1989 al 13 settembre 1989:

periodo: dal 14 marzo 1990 al 13 settembre 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 17 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Esse sport*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 29 agosto 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dait - Distilleria agricola industriale di Terralba*, con sede in Terralba (Oristano) e stabilimento di Terralba (Oristano), licenziati dal 27 febbraio 1986:

periodo: dal 27 agosto 1990 al 26 febbraio 1991;
CIPI 20 marzo 1986: dal 14 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cipal*, con sede in Canicattì contrada Andolina (Agrigento) e stabilimento di Canicattì contrada Andolina (Agrigento), licenziati dal 5 giugno 1986:

periodo: dal 5 giugno 1990 al 4 dicembre 1990;
CIPI 8 maggio 1986: dal 21 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1990.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. O.M.I. - Officine meccaniche impiantistiche*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 15 luglio 1989 al 14 gennaio 1990:

periodo: dal 15 luglio 1990 al 14 gennaio 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 27 ottobre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1990.

21) Lavoratori dell'azienda *Ditta Disi*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo produzione calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calzature di gomma, 483 limitatamente alla produzione di sandali, scarpe e tacchi) con sede in Mosciano (Teramo) e stabilimento di Mosciano (Teramo), licenziati dal 13 marzo 1989 al 12 settembre 1989:

periodo: dal 13 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

— —

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Zagarese laterizi*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza), licenziati dall'8 maggio 1989 al 7 novembre 1989:

periodo: dall'8 novembre 1989 al 7 maggio 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 10 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Baronet*, con sede in Garrufo di S. Omero (Teramo) e stabilimento di Garrufo di S. Omero (Teramo), licenziati dal 20 maggio 1989 al 19 novembre 1989:

periodo: dal 20 maggio 1990 al 19 novembre 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 20 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° giugno 1990.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Legnami esotici*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno), licenziati dal 15 dicembre 1986:

periodo: dal 16 giugno 1990 al 15 dicembre 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 7 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Nuova Fibres*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Nera Montoro di Narni (Terni), licenziati dal 31 dicembre 1989 al 30 giugno 1990:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 19 dicembre 1989: dal 6 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico, operanti in provincia di Napoli, a decorrere dal 5 luglio 1977 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 26 settembre 1990 con effetto dal 20 giugno 1977;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1978.

27) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico, operanti in provincia di Napoli, a decorrere dal 5 luglio 1977 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 26 settembre 1990 con effetto dal 20 giugno 1977;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1978.

28) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico produzione macchine e attrezzi agricoli, operanti in comune di Catania, a decorrere dal 2 ottobre 1983 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 21 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 28 marzo 1985 con effetto dal 15 agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

29) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Omil*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 26 aprile 1984 all'8 gennaio 1989:

periodo: dall'8 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1985.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 10722/54.

30) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Omil*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 26 aprile 1984 all'8 gennaio 1989:

periodo: dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1985;
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 aprile 1990, n. 11058/44.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. New Dopan*, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), licenziati dal 3 luglio 1986:

periodo: dal 5 novembre 1990 al 3 gennaio 1991;
CIPI 23 aprile 1987: dal 3 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico, operanti in area industriale Brindisi, a decorrere dal 1° febbraio 1982 al 31 dicembre 1987:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 26 settembre 1990 con effetto dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1983.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico, operanti in area industriale Brindisi, a decorrere dal 1° febbraio 1982 al 31 dicembre 1987:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 15 dicembre 1990;
CIPI 26 settembre 1990 con effetto dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1983.

90A4730

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. 222, sett. 1°, del 16 febbraio 1990, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Moto Morini, la donazione consistente in un motore da competizione 250 G.P. da destinare all'istituto di macchine della facoltà di ingegneria.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 224, sett. 1°, del 16 febbraio 1990, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Cad-Lab S.p.a. di Bologna, la donazione consistente in un pacchetto software GBG Draftmaker per un valore di L. 36.000.000 da destinare al centro di calcolo della facoltà di ingegneria.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 458, sett. 1°, del 17 marzo 1990, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del Consorzio per la gestione della clinica neurologica dell'Università di Bologna la somma di L. 210.000.000 per l'istituzione di sette borse di studio biennali, dell'importo di L. 15.000.000 ciascuna, da assegnarsi a cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia e specializzati in neurologia o in neuropsichiatria infantile.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 603, sett. 1° del 30 marzo 1990, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione dei commercianti e degli operatori turistici della provincia di Bologna la donazione consistente nella somma di L. 133.000.000 a titolo di contributo per le manifestazioni del IX Centenario dell'Università di Bologna e per la ricerca universitaria così ripartito:

L. 9.800.000 per targhe commemorative;
L. 44.200.000 per manifestazioni e convegni;
L. 24.000.000 per acquisto di apparecchiature scientifiche,

mentre alla ricerca è stata assegnata la somma residua di lire 55 milioni, ripartita in borse di studio da assegnarsi alle seguenti cattedre:

L. 6.000.000 prof. Maurizio Rosa, per lo studio delle diverse caratteristiche della tipologia alberghiera italiana ed estera;
L. 6.000.000 - prof. Paolo Mengozzi, per la figura dell'agente nella prospettiva del 1992;

L. 3.000.000 - prof. Italo Scardovi, per l'indagine statistica sulla professione dell'ottico;

L. 6.000.000 - prof. Roberto Rosmini, per indicatori di efficienza distributiva al dettaglio;

L. 6.000.000 - prof. Alberto Marcati, per nuove tendenze della distribuzione e rapporti industria-commercio;

L. 6.000.000 - prof. Sandro Sandri, per finanza aziendale e commercio tradizionale;

L. 5.000.000 - prof. Silvano Casini, per rapporti fra sistemi di trasporto urbano e mobilità;

L. 6.000.000 - prof. Vittorio Prodi, per inquinamento urbano e salute pubblica;

L. 5.000.000 - prof. Fabio Roversi Monaco, come contributo per una borsa di studio alla scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;

L. 6.000.000 - prof. Enzo Spaltro, per motivazioni all'acquisto dei prodotti dell'abbigliamento.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 630, sett. 1°, del 30 marzo 1990, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca del Monte di Bologna e Ravenna, in occasione del IX Centenario dell'Università, una donazione consistente nella somma di lire unmiliardo, da destinare alla realizzazione di spazi didattici e di ricerca per la facoltà di economia e commercio.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 631, sett. 1°, del 13 aprile 1990, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Hospital Dasco S.p.a. di Medolla (Modena) in occasione del IX Centenario dell'Università, un'apparecchiatura per emodialisi denominata Monitral - S S/N655 del valore di L. 23.270.000 da destinare al dipartimento di elettronica informatica e sistemistica.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 715, sett. 1°, sez. 1ª, del 13 aprile 1990, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca agricola mantovana, la donazione della somma di L. 150.000.000 da destinare al restauro del Palazzo Malvezzi, sede della facoltà di giurisprudenza.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 714, sett. 1°, del 17 maggio 1990, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del Credito romagnolo di Bologna, in occasione del IX Centenario dell'Università, la donazione della somma di L. 200.000.000 a completamento di altra donazione precedente di L. 500.000.000 autorizzata con decreto prefettizio A/650, sett. 1°, sez. 1ª, del 24 aprile 1989, da destinare al restauro della palazzina della Viola, sita presso la facoltà di agraria.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1225, sett. 1°, del 17 luglio 1990, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della società Bruel & Kjaer italiana, in occasione del IX Centenario dell'Università, i seguenti strumenti scientifici:

un analizzatore di intensità sonora BK tipo 4433;

una sonda di intensità BK tipo 3520, compreso microfono BK tipo 4183 e controllo a distanza BK tipo ZB 0015 per un valore complessivo di L. 24.276.000 da destinare all'istituto di fisica tecnica.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1308, sett. 1°, del 20 luglio 1990, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Serafina Meliota ved. Parisi la donazione della somma di L. 30.000.000 finalizzata ad istituire, con gli interessi maturati annualmente, un premio in memoria del prof. Paolo Parisi, marito della donante, da assegnare ad un italiano laureato in medicina e chirurgia che abbia compilato la migliore tesi di specializzazione in dermatologia e venerologia.

90A4733

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10176 del 23 marzo 1990, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Chiesi farmaceutici S.p.a. la donazione consistente in varie apparecchiature scientifiche per un valore complessivo di L. 15.625.318 da destinare all'unità di endocrinologia del dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10177 del 23 marzo 1990, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Azienda autonoma di turismo di Firenze la donazione consistente nella somma di L. 1.000.000 da destinare al dipartimento di studi sociali.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10178 del 23 marzo 1990, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Schering S.p.a. la donazione consistente nella somma di L. 15.000.000 da destinare alla sezione di radiodiagnostica del dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10179 del 23 marzo 1990, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Azienda autonoma di turismo di Firenze la donazione consistente nella somma di L. 5.000.000 da destinare al museo di storia naturale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10180 del 23 marzo 1990, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della regione Toscana, la donazione consistente nella somma di L. 40.000.000 da destinare al museo di storia naturale.

90A4736

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Brescia n. 801/1ª del 21 febbraio 1990, l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Boehringer Robin S.p.a., la donazione di un'apparecchiatura Reflotron, fotometro a riflessione controllato da un microprocessore per un valore di L. 5.950.000 da destinare all'U.P. «scienze mediche» cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica e ad accettare inoltre, da parte del dott. Gabriele Tonini, un'apparecchiatura Gas-Cromatografo Carlo Erba mod. Vega 6300/01 a doppia colonna con elettrometro e due rivelatori FID del valore di L. 15.000.000 da destinare all'U.P. «scienze mediche» cattedra di medicina legale e delle assicurazioni.

90A4734

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 11008/90, 2° sett., del 9 marzo 1990, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Marcel Desittere di Bologna la donazione consistente in 195 pubblicazioni (201 volumi) che riguardano l'archeologia dei Paesi del Benelux, della Germania, della Polonia e dell'Italia per un valore di L. 2.500.000 da destinare alla biblioteca della facoltà di magistero.

90A4735

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Triulzi Ress, in Novate Milanese

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1990 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 69.239.040, dovuto dalla S.r.l. Triulzi Ress, con sede in Novate Milanese (Milano), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1990 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Milano è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

90A4737

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale per l'acqua minerale «Reale»

Con decreto ministeriale 18 luglio 1990, n. 2646, è stata riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, dell'acqua minerale naturale denominata «Reale» di Tarsogno nel comune di Tornolo (Parma), a seguito di istanza presentata dalla società A.M.S. - Acqua minerale Senato, via Giannone, 9, Milano.

Sulle relative etichette sarà riportata la dicitura: «Può avere effetti diuretici».

90A4746

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 6 novembre 1990 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.550
Benzina super senza piombo	»	1.500
Benzina normale	»	1.500
Benzina agricola	»	676
Benzina pesca e piccola marina	»	1.400
Gasolio autotrazione	»	1.125
Gasolio agricoltura	»	605
Petrolio agricoltura	»	563
Gasolio pesca e piccola marina	»	396
Petrolio pesca e piccola marina	»	386

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.069	1.072	1.075	1.078	1.081
Petrolio (*)	»	794	797	800	803	806
Olio comb.le fluido	L./kg	635	638	641	644	647

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A4776

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 2 6 0 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000